

LEGISLATURA XXV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1920

onorevoli Giuffrida, Falbo, Pietriboni, Grassi, Finocchiaro-Aprile Andrea, Masciantonio, Guarino-Amella, Beneduce Giuseppe, De Vito, Beretta, Beneduce Alberto e Finocchiaro-Aprile Emanuele, è così concepito :

« Il certificato elettorale di cui all'articolo 61 della legge comunale e provinciale sarà permanente, nella forma di tessera di riconoscimento, con le modalità da stabilirsi nel regolamento, e sarà consegnato entro trenta giorni dal termine in cui le liste sono rese definitive ».

Questo è identico a quello dell'onorevole Calò.

L'onorevole Boccieri mantiene il suo emendamento, ovvero si associa a quello dell'onorevole Ruini ?

BOCCIERI. Mi associo all'emendamento Ruini.

PRESIDENTE. Onorevole Calò, mantiene il suo emendamento, ovvero si associa a quello dell'onorevole Ruini ?

CALÒ. Mi associo a quello dell'onorevole Ruini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CASERTANO, *relatore*. Accetto l'emendamento Ruini che è il più completo e che sostituisce la tessera al certificato elettorale, che è fonte di infiniti brogli elettorali.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento Ruini accettato dalla Commissione.

CAVAZZONI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI. Vorrei chiedere al collega Ruini se, secondo questo emendamento, egli intende che la distribuzione di queste tessere o certificati, debba esser fatta, come già è ammesso dall'articolo 51 della vecchia legge a proposito della tessera, dal pretore, o, come è accennato nell'articolo 219, dall'autorità comunale.

PRESIDENTE. Non pregiudichi la questione. La rimetta al regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruini.

RUINI. Lo stabilire, come è desiderio di tutti, che deve essere il pretore a distribuire queste tessere, può essere pericoloso, perchè il pretore, senza un ufficio amministrativo, si troverà spesso nella impossibilità di fare questa distribuzione. Perciò non pregiudichiamo la questione, della quale si occuperà il regolamento.

CAVAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI. Accettiamo l'ordine del giorno Ruini ed esprimiamo fin d'ora il pensiero che, o colla distribuzione diretta da parte del pretore o con la trasmissione indiretta, sia però sempre il pretore che consegna le tessere agli elettori.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Ruini, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo alle disposizioni transitorie. Sono stati proposti quattro articoli aggiuntivi :

Il primo, dell'onorevole Falbo, è così concepito :

« La presente legge andrà in esecuzione alla scadenza ordinaria degli attuali Consigli comunali e provinciali.

« Occorrendo procedere a rinnovazioni parziali si applicheranno le disposizioni della legge 4 febbraio 1915, n. 148 ».

Il secondo, dell'onorevole Maitilasso, contiene un concetto diametralmente opposto a quello dell'onorevole Falbo. Esso è così concepito :

« La presente legge diverrà per tutti i casi subito esecutiva secondo la norma comune, senza modificare i termini già prefissi per la rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali testè eletti ».

Il terzo è dell'onorevole Ruini, sottoscritto anche dagli onorevoli Troilo, Gasparotto, Manes, La Pegna, Grassi, Bevione, Sicilliani, Janni, ed è così concepito :

« La presente legge entrerà in vigore soltanto alla convocazione generale degli attuali Consigli comunali o provinciali costituiti. Nel caso che occorra procedere a singole elezioni comunali o provinciali prima di detta epoca, si applicheranno le disposizioni della legge comunale e provinciale vigenti ».

Avverto che quest'ultimo articolo aggiuntivo è stato ritirato.

Vi è poi un articolo aggiuntivo dell'onorevole Musatti, ma lo discuteremo a parte.

L'onorevole Falbo ha facoltà di parlare.

FALBO. È stato osservato da parecchi oratori, durante la discussione generale di questa legge, che una radicale trasformazione del sistema elettorale all'indomani